

COMUNICATO

Cari Amici,

Vi invito a leggere l'allegato articolo pubblicato da "Il Sole 24 Ore" di giovedì 11 aprile 2024.

In merito al Decreto Legislativo di riforma del sistema sanzionatorio, le Commissioni Finanze e Giustizia della Camera hanno proposto al Governo alcune importanti modifiche, che avevo sollecitato in occasione della mia audizione del 26 marzo 2024 come da memoria consultabile al seguente link:

https://studiotributariovillani.it/novita/dettaglio_articolo.asp?ID=3665

In particolare, sono state accolte le seguenti mie proposte di modifica:

- sulla qualificazione del credito inesistente, che deve tenere conto della frode;
- degli effetti favorevoli per quanto riguarda tutti i giudizi pendenti, compreso il ravvedimento operoso ed il cumulo giuridico;
- la retroattività nei casi in cui a parità di importo della sanzione la differenza è solo quantitativa.

Speriamo che il Governo accolga le suddette importanti e necessarie modifiche.

Lecce, 11 aprile 2024

Avv. Maurizio Villani

Avvocato Tributarista in Lecce

Patrocinante in Cassazione

www.studiotributariovillani.it

E-mail: avvocato@studiotributariovillani.it

Pec: avv.maurizio.villani@pec.studiotributariovillani.it

Quattro categorie per distinguere i crediti d'imposta inesistenti

Delega fiscale

Nel parere della Camera al decreto sanzioni l'input a chiarire i confini

Meno margini di incertezza anche sulla non spettanza: sarà assoluta o relativa

Marco Mobili
Giovanni Parente

Quattro ipotesi di inesistenza e due di non spettanza. Su questa direttrice intende muoversi il Governo per dettagliare le contestazioni sui crediti d'imposta. L'input è arrivato dalle commissioni Finanze e Giustizia della Camera nel parere approvato sul decreto attuativo della delega fiscale sulle

sanzioni amministrative e penali. Nella versione finale del provvedimento l'idea dell'Esecutivo è di andare a specificare i casi in cui possono scattare le due ipotesi, a cui corrispondono conseguenze sanzionatorie di tipo differente. Così la (più grave) qualificazione di inesistenza scatterebbe nei casi di frode con false fatture, frode con altri artifici, di totale assenza di un'operazione sottostante e, infine, quando è stata disattesa ogni regola pur in presenza di dettagliate indicazioni da parte del legislatore.

Mentre la non spettanza del credito d'imposta dovrebbe scattare in presenza di una doppia situazione. Una di tipo assoluto quando c'è una divergenza interpretativa con l'amministrazione finanziaria. È in pratica una situazione di infedeltà, che ad esempio può verificarsi intorno al requisito della novità del progetto "letta" in maniera diametralmente opposta da uffici e contribuenti. L'altra situazione di non spettanza è, invece, relativa.

Per fare, anche in questa circostanza, un'ipotesi concreta si tratta dei casi in cui il contribuente dichiara un credito più alto rispetto a quello effettivamente maturato e quindi anche più facilmente rettificabile dal Fisco con i controlli automatizzati (i 36-bis).

In questo modo, dunque, il Governo punta a recepire la prima delle 19 osservazioni contenute dal parere di cui sono stati relatori Maria Carolina Varchi (Fratelli d'Italia) per la commissione Giustizia e Vito De Palma (Forza Italia) per la commissione Finanze di Montecitorio. Le richieste sono contraddistinte da un filo rosso che punta a un alleggerimento dell'apparato sanzionatorio.

Sul discusso tema del «favor rei» delle sanzioni amministrative, i deputati chiedono almeno di prevedere la retroattività almeno nei casi in cui a parità di importo della sanzione la differenza è solo quantitativa: ad esempio, vengono previsti 120 giorni invece di 60 per le correzioni. Una richiesta che

però si scontra con la realtà dei conti pubblici e con l'orientamento del Governo di limitare l'introduzione di norme di spesa nell'attuazione della delega, almeno in questa fase. L'impatto del «favor rei» per le sanzioni amministrative è stato, infatti, stimato dai tecnici dell'Economia in circa 2 miliardi.

Nel solco della riduzione delle penalità va anche la richiesta di ridimensionare la stretta sulle sanzioni accessorie per chi non aderisce al concordato preventivo e che, al verificarsi dei requisiti previsti, può portare anche alla sospensione temporanea dell'attività. A detta dei deputati, questa misura sarebbe troppo penalizzante al punto da «tramutarsi in un'indebita pressione all'accettazione della proposta» di accordo per le imposte dovute per due anni. Ma anche su questo punto difficilmente il Governo farà un passo indietro perché ritiene necessario mantenere una deterrenza per chi non aderirà al concordato.